



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 Del 13-10-20

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VO=
LONTARIATO CROCE AZZURRA DI RIPATRANSONE - COSSI=
GNANO PER TRASPORTO STUDENTE DISABILE, ANNO SCOLA=
STICO 2020/2021.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Luciani Roberto	SINDACO	P
Carlini Angelo	ASSESSORE	A
Pasqualini Arianna	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 in carica n. 3 presenti n. 2 assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale, Dr. Enrico Equizi;

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Luciani che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta comunale ad esaminare, discutere e deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento di cui all'oggetto, a tergo riportata.

COMUNE DI COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA N. 21 DEL 03/10/2020 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: U.O. Servizi Demografici e Socio-culturali

OGGETTO: Approvazione Convenzione con l'Associazione di volontariato Croce Azzurra di Ripatransone – Cossignano per trasporto studente disabile, anno scolastico 2020/2021.

TESTO DELLA PROPOSTA:

IL RESPONSABILE

Premesso che è pervenuta da un Istituto scolastico di Scuola secondaria superiore la comunicazione, acquisita al protocollo dell'Ente n. 5350/2020 in data 11/09/2020, di mancata formazione di una classe e di contestuale spostamento della sede di frequenza di uno studente disabile residente a Cossignano dalla precedente ubicazione in sede distaccata alla sede centrale di San Benedetto del Tronto;

Considerato che, a causa del predetto spostamento, si è configurata una nuova situazione organizzativa dei servizi resi in favore dello studente disabile, rispetto alla consolidata organizzazione dei precorsi anni scolastici, che prevede la necessità di provvedere all'attivazione di un servizio di trasporto dedicato;

Dato atto che, al fine di condividere la migliore soluzione organizzativa, sono stati sentiti in merito sia la Dirigenza scolastica che il Servizio Umee dell'Asur AV5 che ha in carico lo studente;

Evidenziata la necessità di provvedere al trasporto del giovane, nel percorso di andata/ritorno dall'abitazione alla sede scolastica di frequenza, con un mezzo idoneo e con personale di assistenza specifico;

Richiamata la normativa di riferimento:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali";
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali" nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità di cui al titolo IV;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", norma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate” modificata ed integrata con la legge regionale n. 28/2000;

Considerato che è stata contattata l'Associazione di volontariato Croce Azzurra di Ripatransone - Cossignano ai fini dell'attivazione di una forma di collaborazione per il trasporto dello studente con un mezzo dell'associazione e con personale volontario della stessa;

Richiamate:

- la normativa attinente le associazioni di volontariato ed in particolare la Legge n.266/1991 e n.460/1997, oltre alla Legge Regionale n.48 del 13/4/1995 “Disciplina del volontariato”;

- la normativa attinente il Terzo Settore ed in particolare il Codice del terzo Settore Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Dato atto che:

- questo Ente ha attivato nel passato forme di collaborazione con l'Associazione di volontariato Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano, che opera sul territorio da numerosi anni, iscritta all'Albo regionale e che ha sempre garantito serietà, professionalità e soddisfazione da parte dei cittadini utenti;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 06/04/2005 il Comune di Cossignano ha approvato e di seguito sottoscritto un Protocollo d'intesa con le Associazioni operanti sul territorio comunale, fra esse l'Associazione di volontariato Croce Azzurra, con l'intento di promuovere e sviluppare azioni congiunte fra l'Ente locale e le forme associative, con iniziative sociali e culturali;

Visto che:

- la normativa attuale (si veda la L. n. 328 del 08/11/2000 e s.m.i.) promuove la collaborazione tra enti locali e gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, ecc. operanti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, come definiti dall'art. 128 del D. Lgs. N. 112 del 31/03/1998;

- la collaborazione che viene prestata dalla Croce Azzurra nel trasporto di cui trattasi rientra fra le specifiche competenze dell'Ente locale rivolte alla comunità locale e tese a favorire e a potenziare l'aspetto dell'integrazione sociale;

- non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione e per cui, in tal caso, non si viola l'art. 6 comma 9 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010;

- non risulta violato l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, in quanto l'associazione svolge attività in favore della cittadinanza ovvero in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo;

- le modalità di erogazione del servizio in questione da parte dell'Associazione quale modalità alternativa è rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità a

fronte delle risorse umane, strumentali e finanziarie che il Comune dovrebbe destinare all'iniziativa in questione, in caso di assunzione diretta in carico dell'iniziativa;

Dato atto che:

- la giurisprudenza contabile ha, nel corso degli ultimi anni, affrontato la questione della facoltà per gli enti locali di erogare contributi a soggetti associativi operanti nel territorio e vagliando la problematica in rapporto sia con l'articolo 6, comma 9, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che preclude alle amministrazioni pubbliche in generale la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni, sia con l'articolo 4, comma 6, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui impedisce agli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 e 42 del codice civile che forniscono servizi a favore di un'amministrazione pubblica, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (cfr. ad esempio, Sezione controllo Lombardia, deliberazioni n. 89/2013/PAR e n. 226/2013/PAR, Sezione controllo Abruzzo, deliberazione n. 346/2012/PAR);

- è stato al riguardo chiarito che non rientrano nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni, che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione. Con questi presupposti, dunque, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali;

Precisato che il dettato normativo del Codice del terzo settore, in particolare gli articoli 55 – 56 – 57, dispongono la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di interesse generale quali i servizi e le prestazioni sociali, di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore, mediante procedura anche definita "amministrazione condivisa";

Richiamato l'articolo 56 "Convenzioni" del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che stabilisce:

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate."

Vista la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 la quale chiarisce che il rapporto tra PP.AA. e E.T.S. Enti del Terzo Settore si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private, e che la originale e innovativa forma di collaborazione che si instaura mediante gli strumenti del C.T.S. Codice del Terzo Settore è volta a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Ritenuto opportuno regolamentare con apposita convenzione gli aspetti organizzativi della collaborazione tra il Comune di Cossignano e l'Associazione di volontariato Croce Azzurra;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

P R O P O N E

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

- di attivare una forma di collaborazione con l'Associazione di volontariato Croce Azzurra di Ripatransone – Cossignano per il trasporto di uno studente disabile nel percorso di andata/ritorno dall'abitazione alla sede scolastica di frequenza, con un mezzo idoneo e con personale di assistenza specifico, per l'anno scolastico 2020/2021;

- di approvare la convenzione con l'Associazione Croce Azzurra per lo svolgimento del trasporto dello studente, Allegato A alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Responsabile di Area la sottoscrizione della Convenzione e l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti;

- di riconoscere all'Associazione di volontariato Croce Azzurra un rimborso delle spese sostenute per la collaborazione, nel massimo di Euro 1.800,00 per l'anno scolastico, che sarà liquidato al termine del rapporto previa presentazione di una relazione e di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute ed imputato al capitolo 1678 bilancio 2020/2022 gestione residui, che offre la necessaria disponibilità;

- di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del Decreto legislativo n. 267/2000, al fine di permettere una celere organizzazione dell'iniziativa.

VISTO DI REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriella Pieramici

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario comunale
Dr. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario comunale
Dr. Enrico Equizi

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la normativa in proposta richiamata;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

- di approvare la proposta sopra richiamata e conseguentemente:

- di attivare una forma di collaborazione con l'Associazione di volontariato Croce Azzurra di Ripatransone – Cossignano per il trasporto di uno studente disabile nel percorso di andata/ritorno dall'abitazione alla sede scolastica di frequenza, con un mezzo idoneo e con personale di assistenza specifico, per l'anno scolastico 2020/2021;

- di approvare la convenzione con l'Associazione Croce Azzurra per lo svolgimento del trasporto dello studente, Allegato A alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Responsabile di Area la sottoscrizione della Convenzione e l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti;

- di riconoscere all'Associazione di volontariato Croce Azzurra un rimborso delle spese sostenute per la collaborazione, nel massimo di Euro 1.800,00 per l'anno scolastico, che sarà liquidato al termine del rapporto previa presentazione di una relazione e di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute ed imputato al capitolo 1678 bilancio 2020/2022 gestione residui, che offre la necessaria disponibilità.

La presente deliberazione, con votazione altresì unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^o comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 17-10-020
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 01-11-2020;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, in base
all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li 17-10-020

IL Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs.
n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi